



## COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO nell'EMILIA

MISURE ORGANIZZATIVE STRAORDINARIE E URGENTI PER IL  
CONTENIMENTO DELLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-  
19

### DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DELLE UDIENZE

Oggetto: **sospensione delle udienze fino al 15 aprile 2020** e rinvio d'ufficio di quelle già fissate avanti la 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Sezione per lunedì 30, martedì 31 marzo, lunedì 6, martedì 7 aprile.

Il Presidente della Commissione tributaria provinciale di Reggio nell'Emilia,

- visto il proprio decreto in data 5 marzo 2020 col quale sono state rinviate d'ufficio a nuovo ruolo le udienze già fissate per il 09 e il 10 marzo ore 9.30 avanti rispettivamente la Prima e la Seconda sezione di questa CTP, e disposto il rinvio della discussione delle sole istanze di sospensione alle udienze in camera di consiglio del 30 (1<sup>a</sup> Sez.) e 31 (2<sup>a</sup> Sez.) marzo 2020 ore 9,30;

- visto il proprio decreto in data 09 marzo 2020 col quale è stato disposto il rinvio d'ufficio a nuovo ruolo dei ricorsi la cui discussione di merito era stata fissata per le udienze del 23, 24 marzo, 06 e 07 aprile 2020 avanti la 1<sup>a</sup> e la 2<sup>a</sup> Sezione di questa Commissione tributaria provinciale; e il rinvio d'ufficio delle udienze in camera di consiglio del 23 e 24 marzo, fissando per la trattazione delle sole istanze di sospensione le nuove udienze in camera di consiglio del 06 e 07 aprile 2020 ore 9.30;

- visto il Decreto-legge n. 18 in data 17 marzo 2020, in vigore dal 17 marzo 2020, col quale è stato disposto il rinvio d'ufficio -a una data successiva al 15 aprile 2020— delle udienze civili, penali ed amministrative, prevedendo che dette disposizioni siano applicabili, in quanto compatibili, altresì ai procedimenti avanti la Commissione tributaria (art. 83 comma 21 Decreto-legge citato);

- ritenuto che la medesima disposizione di legge manda ai capi degli uffici di adottare disposizioni organizzative in materia di limitazioni di accesso e fissazione delle ulteriori udienze dal 16 aprile al 30 giugno 2020;

— rilevato che il rinvio d'ufficio non si applica, nei procedimenti civili, ai procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona e comunque ai procedimenti *la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti* (per i quali può essere decretata l'urgenza con provvedimento non impugnabile);

- ritenuto che detta disposizione possa essere applicata anche al processo tributario, avuto riguardo alle istanze di sospensione ex art 47 Dlgs n. 546/1992, previa trasmissione di nuova istanza che illustri le ragioni di urgenza che impongono una trattazione anticipata

PQM

Il Presidente della Commissione,

**DISPONE:**

1. il rinvio d'ufficio di tutte le udienze -pubbliche o in camera di consiglio- già fissate fino al 15 aprile 2020, con conseguente rinvio a nuovo ruolo dell'udienza di discussione dei ricorsi e delle istanze di sospensione;
2. sin da ora che la discussione dei ricorsi prevista in pubblica udienza si svolga a porte chiuse nel periodo ricompreso dal 16 aprile al 30 giugno 2020;

**AVVERTE CHE:**

nei procedimenti *la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti* e per i quali il Presidente della Commissione (o suo delegato) può decretare l'urgenza, è onere delle parti trasmettere via PEC apposita istanza di trattazione, illustrando le ragioni dell'urgenza.

**MANDA**

Alla Segreteria per la comunicazione a mezzo PEC a tutte le parti costituite nelle udienze per le quali viene disposto il rinvio d'ufficio.

Alla Segreteria per la comunicazione del presente decreto ai componenti della CTP, alla CTR per l'Emilia—Romagna e al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Reggio Emilia, 18 marzo 2020

Il Presidente della Commissione  
Dr. Alberto PEDERIALI

